

Avvocato Anselmo Torchia

Patrocinante in Cassazione

Via Francesco Crispi n. 37

88100 Catanzaro

Tel. 0961.745515 Fax 0961.745487

E-mail leg.torchia@virgilio.it

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Con richiesta di provvedimento cautelare

Per la dott.ssa **Franca Macrì** (MCRFNC68B69F537N), nata a Vibo Valentia, il 29 febbraio 1968, residente in Tropea (VV), vico Mezzatesta, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Anselmo Torchia (TRCNLM60E29C352B -PEC anselmo.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it - telefax n. 0961.745487) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muzzupappa, sito in Motta di Livenza -31045- (TV), alla via Argine a Destra n. 3.

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100, Piazza San Marco n. 63.

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia -30135-, alla Riva de Biasio, S. Croce n. 1299, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia -30100-, Piazza San Marco n. 63.

L'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso -31100-, via Cald di Breda n. 116 – edificio 4-, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia –30100-, Piazza San Marco n. 63.

E NEI CONFRONTI

della dott.ssa **Maria Antonietta Santo**

FATTO

La dott.ssa Franca Macrì, docente a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A019 –discipline giuridiche-, è stata assunta in ruolo in data 27 novembre 2015, decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015, con il piano straordinario di assunzioni per l'anno accademico 2015/2016, ex legge 107/2015, in quanto iscritta nella Graduatoria ad Esaurimento (in seguito GAE) nella Provincia di Vibo Valentia (c.d. FASE C delle assunzioni).

La dott.ssa Macrì per l'anno scolastico (in seguito a.s.) 2015/2016 è stata assegnata all'Ambito Territoriale di Prato, in base alle procedure e prescrizioni previste dalla legge 107/2015 –c.d. Buona Scuola-.

La ricorrente, ex art. 2, comma 3, del CCNL mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 (in seguito CCNL mobilità), inoltrava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato domanda di mobilità territoriale per ottenere l'assegnazione definitiva, e per il successivo triennio scolastico, dell'Ambito Territoriale sul territorio nazionale, per come altresì prescritto dalla legge 107/2015. (Doc.1)

All'uopo si precisa che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 107/2015 nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 6, CCNL mobilità, la docente Macrì rientra nella FASE C della mobilità. (Doc. 2)

La dott.ssa Macrì, tenuta per legge a scegliere tra 100 Ambiti Territoriali nonché tra 100 Province italiane, indicava come preferenziali gli Ambiti Territoriali della Regione Calabria e ulteriori Ambiti collocati nel sud Italia, avendo interesse ad ottenere una sede lavorativa vicina alla propria residenza familiare per ricongiungersi al coniuge ed occuparsi dell'educazione ed assistenza dei figli minori.

In particolare, per come si evince dalla domanda di mobilità allegata, la ricorrente sceglieva prioritariamente Ambiti Territoriali ubicati nella regione di residenza o, comunque, Ambiti Territoriali prossimi alla regione Calabria, tra cui l'Ambito Territoriale Calabria 005 nonché l'Ambito Territoriale Campania 0013.

La ricorrente, tra gli altri, indicava come preferenziale anche l'Ambito Territoriale della Toscana 0023 (scelta n. 65), giacché era stata ivi assegnata nell'anno scolastico 2015/2016, il che avrebbe garantito quantomeno una continuità lavorativa.

La prof.ssa Macrì veniva assegnata per l'a.s. 2016/2017, e per il successivo triennio, all'Ambito Territoriale Veneto 0012, che peraltro non risulta tra nessuno degli ambiti dalla stessa prescelti, giacché lo stesso è molto lontano dal luogo della residenza familiare, oltre che difficile da raggiungere, rispetto al luogo di residenza, con i normali mezzi di trasporto a disposizione. (Doc. 3)

Successivamente, la prof.ssa Macrì veniva assegnata presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti" di Conegliano –Treviso- per l'a.s. in corso nonché per i successivi tre anni; attualmente la ricorrente è stata assegnata a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'IPSASR "G.Corazzin" con sede in Piavon Oderzo –TVRA00802G-. (Doc. 4)

La ricorrente apprendeva che Ambiti Territoriali da lei prescelti, tra cui i predetti Ambiti della Calabria 005 e della Campania 0013, erano stati assegnati ad altri docenti, anch'essi partecipanti alla procedura di mobilità, ma collocati in una FASE successiva alla sua, precisamente nella FASE D prevista dall'art. 6 CCNL mobilità, ultimo capoverso. (Doc. 5)

Per le ragioni fin qui illustrate, la prof.ssa Macrì proponeva, ex art. 135 CCNL del 2007, richiesta di tentativo di conciliazione al competente Ufficio Scolastico Territoriale di Prato, rimasto, ad oggi, senza alcun riscontro. (Doc. 6)

In data 5 ottobre 2016, con raccomandata a.r. inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (in seguito MIUR), la ricorrente impugnava il trasferimento in oggetto, chiedendone l'annullamento nonché il trasferimento nell'Ambito Territoriale Calabria 005. (Doc. 7)

In data 21 ottobre 2016, la ricorrente inoltrava, altresì, Istanza di Annullamento in Autotutela con la quale chiedeva l'assegnazione dell'Ambito Territoriale Calabria 005, o comunque, altro Ambito di sua spettanza, per le motivazioni sopra già esplicitate. (Doc. 8)

Ad oggi, ogni tentativo volto ad una definizione bonaria della presente vertenza è risultato vano; peraltro, nessun riscontro, quantomeno volto a spiegare le ragioni del Ministero convenuto, è stato ottenuto dalla ricorrente.

L'assegnazione della prof.ssa all'Ambito Territoriale Veneto 0012, con conseguente assegnazione per l'a.s. in corso e per il successivo triennio al predetto Istituto Scolastico, è errata nonché illegittima e gravemente ingiusta e deve pertanto essere annullata e/o riformata per le osservazioni in

DIRITTO

Violazione dell'art. 6 CCNL mobilità a.s. 2016/2017 nonché della legge 107/2015

L'art. 108, della legge 107/2015, prevede che i docenti iscritti nelle GAE, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni e assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016, partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. (Doc. 9)

L'art. 2, comma 3, CCNL mobilità a.s. 2016/2017, precisa che “i docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali.”

L'art. 6, CCNL mobilità a.s. 2016/2017, prevede che “*Le operazioni di mobilità territoriale si collocano in quattro distinte fasi: [...]*”

FASE C

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.

La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti. [...] dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. [...]

FASE D

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.” (Doc. 2)

Dalla normativa appena illustrata si ricava, senza alcun dubbio, che prima devono essere assegnate le sedi vacanti e disponibili ai docenti rientranti nella FASE C della mobilità.

Ovvero, per come espressamente previsto dal sopra citato art. 6 CCNL mobilità, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da GAE.

Esaurita tale fase (c.d. FASE C della mobilità) si dovrà procedere all'assegnazione delle sedi vacanti e disponibili ai docenti rientranti nella c.d. FASE D della mobilità, per come espressamente stabilito dall'art. 6 del CCNL mobilità, ovvero ai docenti

della fase C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso.

È bene chiarire che nella FASE C della mobilità sono ricompresi i docenti di cui alla fase C del piano assunzionale provenienti da GAE.

Mentre i docenti della fase C del piano assunzionale provenienti da graduatorie di concorso sono ricompresi nella FASE D della mobilità facoltativa.

Per questi ultimi docenti –FASE D mobilità- il trasferimento poteva avvenire solo su istanza di parte e giammai d’ufficio.

Al contrario, per i docenti di cui alla FASE C della mobilità il trasferimento, in assenza di istanza di parte, sarebbe avvenuto d’ufficio.

Ed è per tale ragione che il legislatore ha dato priorità nell’assegnazione degli Ambiti Territoriali ai docenti di cui alla FASE C della mobilità.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, la dott.ssa Macrì rientra nella FASE C della mobilità, ex art. 6 del CCNL mobilità, perché docente assunta da GAE.

Pertanto, l’Ambito Territoriale Calabria 005 avrebbe dovuto esserle assegnato prioritariamente, in quanto, per un verso, da questa prescelto nella domanda di mobilità per motivi di viciniorietà al luogo di residenza familiare e, per altro verso, lo stesso risultava non assegnato nella FASE C della mobilità.

Difatti, l’Ambito Territoriale Calabria 005 risulta assegnato ad una docente che ha partecipato alla FASE D della mobilità, con palese violazione di quanto prescritto dall’art. 6 del CCNL mobilità.

La docente Maria Antonietta Santo (nata a Cosenza, il 14 aprile 1961) rientra nella FASE D della mobilità e ciò nonostante risulta illegittimamente assegnataria dell'Ambito Territoriale Calabria 0005. (Doc. 5)

Stante quanto sinora detto l'assegnazione della docente Macrì all'Ambito Territoriale Veneto 0012 è illegittimo, oltre che ingiusto.

Anche l'Ambito Territoriale Campania 0013 è stato assegnato ad un docente (Oreste Fabio Fontana, nato a Napoli, il 23 settembre 1969) rientrante nella FASE D della mobilità, ancorché lo stesso Ambito era stato scelto, per motivi di viciniorietà alla residenza familiare, dall'odierna ricorrente rientrante, si ribadisce ancora una volta, nella FASE C della mobilità, la quale, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe avuto diritto all'assegnazione di tale Ambito.

Ma vi è di più.

Da quanto sinora esposto risulta evidente che l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR), per l'assegnazione degli Ambiti Territoriali ai docenti aventi diritto, non ha funzionato correttamente giacché non risultano rispettate le precedenza attribuite dalla legge ai docenti di FASE C della mobilità.

I docenti riportati nella tabella allegata hanno partecipato alla FASE D della mobilità eppure è stata loro assegnata una sede che la ricorrente aveva scelto con preferenza per come si evince dalla domanda allegata. (Doc. 1 e 5)

A titolo esemplificativo, la dott.ssa Macrì, tra gli altri, aveva anche indicato con preferenza l'Ambito Toscana 023, giacché la stessa aveva insegnato in quest'ultimo Ambito nell'a.s. 2015/2016.

Eppure lo stesso risulta assegnato nella FASE D della mobilità (vedasi le schede allegate dalle quali si evince che lo stesso è stato assegnato alle docenti Giada Serena Perna e Rossana Scillia rientranti nella FASE D della mobilità).

Così come, l'Ambito Territoriale Puglia 0014 era stato scelto dalla docente perché più vicino alla propria residenza familiare. Ed anche quest'Ambito risulta assegnato nella FASE D della mobilità.

Ne derivano palmari errori nell'attribuzione degli Ambiti Territoriali nella fase della mobilità, con ogni probabilità dovuti ad un anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato dal MIUR.

Dalla documentazione allegata si evince che per la classe di concorso A019 sono stati assegnati Ambiti Territoriali richiesti dalla ricorrente, rientrante nella FASE C della mobilità, a docenti ricadenti nella FASE D della mobilità, che avrebbero dovuto partecipare alla fase della mobilità dopo l'esaurimento dell'assegnazione degli Ambiti ai docenti ricadenti nella FASE C della mobilità.

L'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Veneto 0012, con conseguente assegnazione per l'a.s. in corso e per il successivo triennio all'IPSASR "G.Corazzin" (TVRA00802G), con sede in Piavon Oderzo –Treviso-, è errata ed illegittima perché contraria a quanto stabilito dalla legge.

Inoltre, nell'assegnazione dell'Ambito Territoriale alla dott.ssa Macrì sono stati violati i principi di preferenza e di viciniorietà alla residenza familiare dalla stessa indicati nella domanda di mobilità ed in base ai quali, per legge, si sarebbe dovuta effettuare la scelta della sede definitiva di insegnamento.

La ricorrente ha diritto a vedersi assegnato un Ambito Territoriale il più vicino possibile alla propria residenza familiare, in base alle scelte preferenziali espresse, per come stabilito dalla legge, non solo per ricongiungersi al coniuge, ma altresì per poter esercitare i propri diritti/doveri genitoriali di istruzione ed educazione della prole minore.

Domanda Cautelare

Il *fumus boni iuris* discende dalla manifesta fondatezza dei motivi di ricorso di cui si è detto sopra.

Il *periculum in mora* è in *re ipsa* giacché il tempo occorrente per l'istruzione e decisione della presente causa, non solo è fonte certa ed immediata di un danno grave, e non diversamente riparabile, in quanto la docente non è in grado di poter accudire, educare e vigilare sull'educazione, istruzione e accudimento della prole minore, stante la lontananza dalla residenza familiare, a cui inevitabilmente consegue un disequilibrio delle relazioni affettive e familiari.

Ma, per di più, il lasso di tempo occorrente per la regolare istruzione della presente vertenza andrà a vanificare gli effetti e l'efficacia dello stesso provvedimento giudiziario pronunciando dall'Autorità adita.

Per come si è già avuto modo di chiarire, la docente aveva diritto a vedersi assegnata per l'a.s. 2016/2017 e per il successivo triennio all'Ambito Territoriale Calabria 005, o comunque, ad un Ambito Territoriale tra quelli scelti in via preferenziale, con priorità rispetto ai docenti di cui alla FASE D della mobilità.

Pertanto, visto che la causa è già documentalmente istruita, giacché da quanto in atti si ricava la fondatezza del presente ricorso, e tenuto conto che i tempi ordinari di istruzione della vertenza arrecheranno un danno non altrimenti riparabile, oltre che vanificheranno gli effetti della pronuncia giudiziale, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia provvedere in via cautelare ad assegnare la ricorrente all'Ambito Territoriale della Calabria 005 o, comunque, a svolgere la propria attività lavorativa presso la Regione Calabria ed, in ogni caso, secondo le scelte preferenziali espresse in domanda con priorità rispetto ai docenti di FASE D.

Tutto ciò premesso la dott.ssa Franca Macrì, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito Voglia fissare in via d'urgenza l'udienza per la trattazione della domanda cautelare e, successivamente, l'udienza di discussione della presente causa per ivi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare e cautelare:

1. Previo sommario accertamento della fondatezza della presente causa, già documentalmente istruita, disapplicato il provvedimento di assegnazione del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale del Veneto 0012, assegnare la stessa all'Ambito Territoriale Calabria 005 o ad altro Ambito Territoriale della Calabria; e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad eseguire quanto sopra;

In via principale e nel merito:

2. accertare e dichiarare che la dott.ssa Franca Macri, in quanto appartenente alla FASE C della mobilità, ex art. 6 CCNL mobilità 2016/2017, ha diritto alla assegnazione prioritaria dell'Ambito Territoriale rispetto ai docenti della FASE D della mobilità, in base agli Ambiti prescelti nella domanda di mobilità e, comunque, secondo il criterio della viciniorietà alla residenza familiare;
3. E, per l'effetto, stante quanto illustrato in parte motiva, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, nonché l'Ufficio Scolastico Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ognuno in base alle proprie competenze di legge, a Voler assegnare con effetto immediato la prof.ssa Franca Macri all'Ambito Territoriale Calabria 005;
4. Ed, in ogni caso, ove non sia possibile l'assegnazione all'Ambito Territoriale Calabria 005, accertato il diritto della ricorrente a vedersi assegnato, ai sensi dell'art. 6 CCNL mobilità, un Ambito Territoriale, tra quelli prescelti, il più

vicino possibile alla propria residenza familiare, con il rispetto delle FASCE di appartenenza e, dunque, con priorità rispetto ai docenti di FASE D della mobilità, condannare, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ognuno per ciò che è di propria competenza, ad assegnare la ricorrente ad un Ambito Territoriale della Calabria, vicino alla propria residenza familiare, o, in via subordinata, ad un Ambito Territoriale, tra quelli prescelti, il più possibile vicino alla propria residenza familiare, con priorità rispetto ai docenti di FASE D della mobilità;

5. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

In via istruttoria si allegano i documenti come da separato indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo integrativo dovuto ammonta ad euro 259,00.

Con Ossequio

Catanzaro, 1 dicembre 2016

avv. Anselmo Torchia
(firmato digitalmente)